



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio
21-22 settembre 2023

a cura di
SIMONE FRANCA
ALESSANDRA PORCARI
SERGIO SULMICELLI

2024



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

86

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-5541-078-6
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Ottobre 2024

LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio
21-22 settembre 2023

a cura di
SIMONE FRANCA
ALESSANDRA PORCARI
SERGIO SULMICELLI

Università degli Studi di Trento 2024

INDICE

Pag.

SEZIONE I

INTERVENTI INTRODUTTIVI

Paolo Carta	
<i>Le transizioni nel diritto contemporaneo: sfide e prospettive multidisciplinari</i>	XIII
Federico Puppo	
<i>Sul diritto in transizione</i>	XVII
Flavio Guella	
<i>“Le transizioni e il diritto” e l’associazione Alumni di Giurisprudenza</i>	XXV

SEZIONE II

IL DIRITTO IN TRANSIZIONE

Carla Maria Reale	
<i>Il diritto in transizione: coordinate per un incessante errare</i>	3
Serena Tomasi	
<i>Diritto in transizione e giustizia intergenerazionale: la retorica del diritto ‘fra-noi’</i>	11
Federica Foti	
<i>Le Regioni ordinarie verso una strutturazione del sistema di decentramento istituzionale in direzione asimmetrica: una ‘transizione’ da completare</i>	29
Marco Gjomarkaj	
<i>Il diritto agroalimentare in transizione</i>	61
Gabriele Baratto, Ludovica Tomasini	
<i>La protezione dell’identità nella società digitale. Considerazioni criminologiche e giuridiche</i>	85
Anna Bebbber	
<i>Digitalizzazione e politiche attive: un nuovo paradigma per il mercato del lavoro</i>	113

	Pag.
Tommaso De Mari Casareto dal Verme	
<i>Intelligenza artificiale, emozioni e autonomia contrattuale</i>	141
Ilaria Francesca Ongaro	
<i>La transizione digitale nel diritto di cronaca giudiziaria. L'inchiesta sull'omicidio di Carol Maltesi</i>	167

SEZIONE III

LA TRANSIZIONE DIGITALE:
PERSONA, ISTITUZIONI, MERCATO

Simone Franca	
<i>Individui e poteri nella transizione digitale. Note introduttive</i>	199
Riccardo Alfonsi	
<i>Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti 'digitali' del defunto?</i>	219
Elia Aureli	
<i>Le conseguenze della transizione digitale sul riparto di competenze Stato-Regioni: un accentramento inevitabile?</i>	241
Camilla Faggioni	
<i>Transizione, lavoro, fragilità. Le potenzialità del lavoro agile oltre la pandemia</i>	275
Giulia Giacobbe	
<i>La transizione digitale delle pubbliche amministrazioni alla prova del c.d. digital divide</i>	295
Valeria Pietrella	
<i>Le implicazioni del platform model sul ruolo del giudice e sugli strumenti di tutela</i>	311
Stefania Racioppi	
<i>L'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive</i>	327
Samuel Scandola	
<i>Piattaforme digitali e antitrust nel contesto della transizione digitale: un caveat</i>	345
Federica Scialoia	
<i>L'orizzonte ancora inesplorato delle terapie digitali: esperienze giuridiche a confronto</i>	369

SEZIONE IV

LA TRANSIZIONE DIGITALE NEL PRISMA DELL'IA

Sergio Sulmicelli	
<i>La transizione digitale nel prisma dell'intelligenza artificiale. Un'introduzione tra comparazione, interdisciplinarietà e prospettive critiche</i>	395
Giulia Olivato	
<i>La regolamentazione dell'intelligenza artificiale tra normazione e autonomia privata: il ruolo della soft law nell'AI Act</i>	417
Laura Piva	
<i>AI, sanità e diritto. Guidare la transizione verso una medicina più partecipata, inclusiva e umana</i>	441
Beatrice Rigon, Gabriele Baratto	
<i>La deepfake pornography tra criminologia e diritto</i>	459
Marianna Merler	
<i>La città nella transizione digitale. A.I. Localism per una governance dell'intelligenza artificiale a misura urbana</i>	485
Angelo Schillizzi	
<i>A.I. e sicurezza urbana: una questione di metodo</i>	507
Laura Sancilio	
<i>Le ricadute del Next Generation EU sul procedimento amministrativo digitale e il problematico uso dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della discrezionalità amministrativa</i>	535
Corso Tozzi Martelli	
<i>Transizione digitale della p.a. e intelligenza artificiale: il ruolo della trasparenza nella ricerca di un bilanciamento tra efficienza e tutela dei diritti</i>	561
Giuseppe Verrigno	
<i>I parlamenti nella transizione digitale. L'intelligenza artificiale e gli emendamenti</i>	579

SEZIONE V
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA

Alessandra Porcari	
<i>Diritto in movimento. Alcuni spunti per lo studio della transizione verde</i>	601
Ilaria Baisi	
<i>Gli ‘appalti verdi’ come perno della transizione ecologica. Norme e prospettive alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</i>	619
Fabrizio Cesareo, Giacomo Pirotta	
<i>Il greenwashing nella relazione tra consumatore e ambiente. Problematiche sostanziali e rimedi processuali collettivi</i>	643
Clara De Chirico	
<i>La comunità-stakeholder. Identikit di una protagonista emergente nella transizione della grande impresa verso la sostenibilità</i>	675
Federica De Gottardo	
<i>Le sfide del diritto societario nel nuovo paradigma dell’impresa ‘sostenibile’</i>	703
Marco Edgardo Florio	
<i>La necessità di presidi penali a supporto della transizione ambientale? Luci e ombre del crimine d’ecicidio</i>	735
Chiara Padrin	
<i>Il binomio ambiente-lavoro alla prova delle transizioni. Dalla vicenda Ilva alla direttiva europea CSRD</i>	769
Lorenzo Ricci	
<i>Politica industriale e ambiente: l’‘eterno ritorno’ dell’intervento pubblico?</i>	793

SEZIONE VI
INTERVENTI CONCLUSIVI

Giuseppe Bellantuono	
<i>Come studiare le transizioni?</i>	827
Elena Ioriatti	
<i>Diritto comparato e transizioni: una questione (anche) di metodo?</i>	861
Barbara Marchetti	
<i>Qualche considerazione di metodo sui rapporti tra intelligenza artificiale, diritto e amministrazione pubblica.</i>	881

SEZIONE III
LA TRANSIZIONE DIGITALE:
PERSONA, ISTITUZIONI, MERCATO

INDIVIDUI E POTERI NELLA TRANSIZIONE DIGITALE

NOTE INTRODUTTIVE

Simone Franca

SOMMARIO: 1. *La transizione digitale fra individui e poteri.* 2. *Transizione digitale e poteri pubblici.* 3. *Transizione digitale e poteri privati.* 4. *Transizione digitale e individui.* 5. *Spunti conclusivi.*

1. La transizione digitale fra individui e poteri

La transizione digitale può essere osservata da più angoli visuali.

In un primo senso, essa potrebbe essere riassunta in un fenomeno innescato dallo sviluppo tecnologico che si pone come un cambiamento strutturale con rilevanti implicazioni sul piano economico e sociale¹, coinvolgendo la società, il mercato e anche le istituzioni nell'era digitale². Si tratta di un cambiamento che non è del tutto nuovo e, anzi, ha rappresentato, per lungo tempo, il presupposto di diversi interventi sul

¹ Si tratta del cambiamento riconducibile alla c.d. *quarta rivoluzione*, quella che attiene alla formazione di un'infosfera globale, come si legge in L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano 2017. Sulla portata strutturale di tale mutamento cfr. altresì B. MARCHETTI, voce *Amministrazione digitale*, in B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI (diretto da), *Enc. dir. I tematici. III. Funzioni amministrative*, Milano, 2022, 75 ss.; B. BOSCHETTI, *La transizione della pubblica amministrazione verso il modello Government as a platform*, in A. LALLI (a cura di), *L'amministrazione pubblica nell'era digitale*, Torino, 2022, 1 ss.; L. TORCHIA, *Lo Stato digitale. Una introduzione*, Bologna, 2023.

² Come si legge in G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, V ed., Bologna, 2021, 21 ss., con tale locuzione si allude al periodo in cui la tecnologia digitale consente di rappresentare la realtà attraverso la notazione binaria, aprendo la strada a nuove forme di elaborazione e comunicazione dell'informazione.

piano regolativo. Già nel 2014, con la Comunicazione della Commissione intitolata “Verso una florida economia basata sui dati”³, si prospettava un orientamento equilibrato delle istituzioni europee, teso a cogliere le opportunità date dalla circolazione dei dati e, al tempo stesso, individuare adeguate tecniche di protezione delle persone fisiche. In questo contesto, a ben vedere, la Commissione evidenziava con nitore l’importanza di guardare al fenomeno dell’economia dei dati senza trascurare i rischi connessi, mettendo in luce, tra questi ultimi, il rischio dato dalla diffusione di forme di sorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, dalla loro intromissione rispetto alla sfera privata dei cittadini⁴. L’attenzione a un bilanciamento tra rischi e opportunità rispetto alle tecnologie digitali riemerge costantemente nell’ambito delle politiche e degli atti normativi riconducibili al mercato unico digitale⁵ e, in particolare, spicca nitidamente nel pacchetto di misure adottate nel corso degli ultimi anni, quali il *Data governance act*⁶, il *Data act*⁷, il *Digi-*

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Verso una florida economia basata sui dati” del 2 luglio 2014, COM(2014)442 *final*.

⁴ COM(2014)442 *final*, cit., 3.

⁵ In effetti già nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa del 6 maggio 2015, COM(2015)192 *final* si evince l’esigenza di un bilanciamento dalla definizione di mercato unico digitale come «un mercato in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui [...] persone e imprese non incontrano ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività online in condizioni di concorrenza leale e potendo contare su un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali». Ancora, nell’art. 1 GDPR si chiarisce come la protezione delle persone fisiche non possa ostacolare la circolazione dei dati personali.

⁶ Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati).

⁷ Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (Regolamento sui dati).

*tal services act*⁸, il *Digital market act*⁹ e l'*A.I. act*¹⁰. In tali atti, infatti, affiora costantemente la necessità di offrire adeguate garanzie ai cittadini nel mercato digitale¹¹ e, al tempo stesso, consentire la circolazione dei dati tanto nel settore pubblico, quanto nel settore privato¹².

La rilevanza del bilanciamento tra esigenze di protezione e di circolazione, al crocevia fra forme di potere pubblico e privato, emerge altresì nella transizione digitale intesa “in senso stretto” come uno dei sei

⁸ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali). In tema, si v. A. NICITA, V. VALENTINI, *Algoritmi, concorrenza e pluralismo online. Le Prospettive del Digital Services Act*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto dell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022, 167 ss.; S. SULMICELLI, *Algorithmic contest moderation and the LGBTQ+ community's freedom of expression on social media: insights from the EU Digital Service Act*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2, 2023, spec. 483 ss.

⁹ Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali). Cfr. G. CON-TALDI, *Diritto antitrust e mercati digitali*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *op. cit.*, 403 ss.

¹⁰ Proposta COM(2021)206 *final* di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, su cui si v. in part. C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 3, 2021, 415 ss.; F. DONATI, *Diritti fondamentali e algoritmi nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Dir. UE*, 3-4, 2021, 453 ss.; G. FINOCCHIARO, *La proposta di Regolamento sull'intelligenza Artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio*, in *Dir. inf.*, 2, 2022, 303 ss.

¹¹ Si pensi al ripetuto riferimento, in apertura ai diversi atti, all'esigenza di preservare i diritti dei consumatori (art. 1 DGA; art. 1 DA; art. 1 DSA; art. 1 DMA; cons. 28 AIA).

¹² Si pensi alla definizione di *sandbox* per consentire trattamenti di dati personali tramite I.A. (art. 54 AIA), alle possibilità di condivisione dei dati tra imprese o tra imprese ed enti pubblici in base al DA, alle possibilità di riutilizzo in ambito pubblico e all'altruismo dei dati in base al DGA. Esigenze di circolazione sottendono altresì gli obblighi imposti ai *gatekeeper* in base al DMA e ai fornitori di piattaforme *online* alla luce del DSA.

pilastrini su cui poggiano tanto il dispositivo di ripresa e resilienza¹³, quanto i piani nazionali di ripresa e resilienza¹⁴. Il progetto trasformativo che tali atti richiedono, nella sua dimensione ecosistemica e di processo¹⁵, coinvolge attori pubblici e privati in diversa misura e con differenti ruoli¹⁶, nella prospettiva di facilitare la circolazione delle informazioni, senza che però ciò si traduca in un abbassamento del livello di protezione delle medesime.

Appare dunque intrinseca al fenomeno della transizione digitale, pur nelle sue plurime accezioni, una sostanziale dialettica tra le esigenze di protezione degli individui e le esigenze di circolazione dei dati, strumentali al benessere collettivo.

Si tratta di una prospettiva che affiora nitidamente nei contributi raccolti nella presente sezione del volume.

Pur nella pluralità delle tematiche e delle questioni affrontate, affiora come la transizione digitale incida su forme di potere tradizionali e nuove, pubbliche e private, sull'onda di un mutamento che investe – e non può che investire – anche le posizioni di cui sono titolari i cittadini. È in questa prospettiva che appare utile riflettere su come mutino i poteri nell'ambito della transizione digitale e come muti il rapporto tra individui e poteri.

¹³ Nel Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza la trasformazione digitale (definita anche transizione in alcuni considerando) viene qualificata come uno dei pilastri all'art. 3.

¹⁴ In base al regolamento UE n. 241/2021 ciascun Piano nazionale deve prevedere che almeno il 20% delle risorse messe a disposizione siano investite nella transizione digitale (cfr., sul punto, l'onere motivazionale di cui all'art. 18, par. 4, lett. f) del regolamento). In un'ottica comparata, è significativo che in diversi ordinamenti si vada oltre il 20%: per i dati sugli altri Piani nazionali cfr. i contributi di Luisa Torchia, Marianna Mazzarella, Federica Ciarlariello, Camilla Ramotti, Lucrezia Magli, Carlo Pezzullo, Pasquale La Selva in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2, 2023.

¹⁵ Sul punto assai preziosa è l'analisi svolta in B. BOSCHETTI, N. BERTI, *Transizione digitale e regolazione trasformativa*, in A. LALLI (a cura di), *La regolazione pubblica delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale*, Torino, 2024, 15 ss., spec. 23 ss.

¹⁶ Sul punto si tornerà più approfonditamente nei successivi paragrafi 2 e 3.

Nelle pagine che seguono, al fine di introdurre gli scritti raccolti nella presente sezione, si tenterà dunque di offrire un inquadramento di massima delle principali ricadute della transizione digitale sui poteri pubblici e privati, evidenziando altresì le conseguenze che ricadono nei rapporti tra individui e poteri.

2. *Transizione digitale e poteri pubblici*

La transizione digitale influenza i poteri pubblici da più punti di vista. Anzitutto, ai soggetti pubblici vengono attribuiti nuovi compiti, per esempio sul fronte della vigilanza e dei controlli, come emerge, per esempio, nell'ambito del DSA e del DMA¹⁷.

Tuttavia, accanto a questi mutamenti, a ben vedere, si assiste a un significativo mutamento che coinvolge la stessa struttura dell'intervento pubblico. L'architettura composta dal dispositivo di ripresa e resilienza e dai PNRR nazionali mostra chiaramente, infatti, come la transizione abbia ricondotto i poteri pubblici entro una più ampia attività di programmazione¹⁸, in cui spetta loro una pluralità di compiti, dal sostegno alle imprese al raggiungimento di obiettivi (fra cui la digitalizzazione)¹⁹ che non possono essere semplicemente lasciati al mercato.

Più in particolare, vi sono mutamenti che investono tanto la regolazione, quanto l'amministrazione della transizione digitale.

Quanto al primo fronte, è piuttosto evidente che nell'architettura creata dal dispositivo di ripresa e resilienza si assiste a un forte accen-

¹⁷ Per un inquadramento rispetto ai poteri di vigilanza e controllo rispetto nel DMA e nel DSA si v. in part. L. TORCHIA, *Lo Stato digitale*, cit., 74 ss., 80 ss.

¹⁸ Sull'inquadramento giuridico del PNRR cfr. in part. M. CLARICH, *Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico*, in *Corr. Giur.*, 8-9, 2021, 1025 ss., spec. 1029 ss., che evidenzia i limiti delle categorie impiegate per gli atti di programmazione nazionale. Cfr. anche E. RINALDI, *L'accentramento del potere amministrativo nel PNRR tra esigenze di uniformità e istanze di differenziazione*, in *Oss. Fonti*, 3, 2022, spec. 268 ss.

¹⁹ A. PEZZOLI, *La politica della concorrenza ai tempi del virus e la rilegittimazione dell'intervento pubblico*, in *Merc. Conc. reg.*, 1, 2020, 141; G. PIPERATA, *PNRR e pubblica amministrazione: attuazione, riforme, cambiamenti*, in *Ist. Fed.*, 2, 2022, 319.

tramento dei poteri regolativi e di pianificazione verso i livelli istituzionali più alti. Un esempio plastico di questo indirizzo si evince se si guarda alla fase ascendente di elaborazione del PNRR italiano, condotta essenzialmente dalle autorità statali in dialogo con quelle eurounitarie, con un marginale contributo dei rappresentanti delle autonomie²⁰. Più in generale, è legittimo chiedersi che spazio abbiano le autonomie territoriali, in particolare le Regioni e le Province autonome sul piano normativo rispetto alla transizione digitale in corso. È chiaro, infatti, che la regolazione della materia richiede una prospettiva per quanto possibile uniforme, posto che «l'esigenza di assicurare finalmente una più matura e piena digitalizzazione comporta [...] la ricerca di soluzioni e standard uniformi e l'esigenza di "forzare" le singole amministrazioni anche ad ordinamento autonomo»²¹. Quanto appena rilevato diventa particolarmente evidente quando si tratta di affrontare il tema dell'interoperabilità dei sistemi informativi²² e, difatti, la Strategia europea sui dati si pone nel segno di creare i presupposti per l'istituzione di spazi comuni di dati, in modo da favorirne la condivisione entro un'architettura digitale regolamentata²³.

²⁰ Si tratta di un *trend* comune a diversi Stati membri, ma che è parso particolarmente grave in Italia, come si evince in C.B. CEFFA, *Il limitato ruolo delle autonomie territoriali nel PNRR: scelta contingente o riflesso di un regionalismo in trasformazione?*, in *Federalismi.it*, 24, 2022, 51. Sul ruolo marginale delle Regioni anche in fase di attuazione del PNRR italiano cfr. in part. G. FALCON, *Viaggio al centro del PNRR*, in *Le Regioni*, 4, 2021, spec. 717 ss.; C. TUBERTINI, *Qualche riflessione sugli sviluppi del nostro regionalismo, a partire dal modello regionale di Gaspare Ambrosini*, in *Ant. dir. pubbl.*, 1, 2024, 65 ss.

²¹ E. CARLONI, *Digitalizzazione pubblica e differenziazione regionale*, in *Giorn. dir. amm.*, 6, 2018, 704. Sulla compressione dello spazio legislativo regionale anche a fronte di normative tecniche, fra cui quelle concernenti la digitalizzazione cfr. G. GARDINI, *Le tendenze dell'autonomia legislativa delle Regioni*, in *Ist. Fed.*, 1, 2022, 257.

²² In tema cfr. in part. G. CARULLO, *L'amministrazione quale piattaforma di servizi digitali*, Napoli, 2022, spec. 14 ss.; A.G. OROFINO, F. CIMBALI, *L'uso delle tecniche informatiche nella prestazione di servizi pubblici*, in *Giur. it.*, 6, 2022, 1525 ss.; S. RACIOPPI, *L'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive*, in questo volume.

²³ Sul punto cfr. in part. G. BELLANTUONO, *Come studiare le transizioni?*, in questo volume.

Ciò non significa, tuttavia, che le ragioni per un approccio unitario debbano spingersi sino a escludere gli apporti degli enti autonomi²⁴, che invece, nel rispetto del principio di leale collaborazione, possono intervenire in modo differente²⁵.

Occorre considerare altresì che, accanto alle autorità legislative e regolative, un ruolo significativo è giocato dalle singole amministrazioni, investite del compito di dare un contributo alla transizione digitale. In effetti, più di un quinto delle risorse destinate alla digitalizzazione sono dedicate alla transizione digitale della p.a.²⁶.

Le sfide che riguardano la pubblica amministrazione in questa prospettiva sono molteplici e concernono diverse problematiche quali la già menzionata interoperabilità, la semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali, il *digital divide*, la carenza di competenze digitali tra i pubblici impiegati, ecc. Si tratta però, a ben vedere, di problemi che rendono necessario uno sforzo sistematico, se si vogliono superare i limiti dati dal basso livello di digitalizzazione e dalla ridotta capacità amministrativa, come indicato nel PNRR²⁷. In questo senso, il consolidamento dell'amministrazione digitale passa attraverso l'integrazione del disegno architeturale che la stessa società tecnologica richiede, por-

²⁴ Si tenga presente, peraltro, della transizione che vivono le Regioni stesse, specie nella prospettiva del regionalismo asimmetrico. In questa prospettiva si veda in part. F. FOTI, *Le regioni ordinarie verso una strutturazione del sistema di decentramento istituzionale in direzione asimmetrica: una «transizione» da completare*, in questo volume.

²⁵ In questa prospettiva, è interessante considerare la riflessione sviluppata in relazione al Fascicolo sanitario elettronico contenuta in N. MACCABIANI, *Tra coordinamento informativo e livelli essenziali delle prestazioni: il caso del Fascicolo Sanitario Elettronico*, in *Federalismi.it*, 12, 2023, spec. 264 ss. Si v. inoltre E. AURELI, *Le conseguenze della transizione digitale sul riparto di competenze stato-regioni: un accentramento inevitabile?*, in questo volume.

²⁶ Più precisamente, si tratta di circa 50 miliardi, ossia il 27% delle risorse oggetto del piano. Per maggiori dettagli in tema si v. G. SGUEO, *La transizione digitale*, in *Giorn. dir. amm.*, 6, 2021, 746 ss.

²⁷ Su questi limiti ben individuati nel PNRR cfr. D.-U. GALETTA, *Transizione digitale e diritto a una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare*, in *Federalismi.it*, 7, 2022, 116 ss.

tando l'amministrazione all'adozione di schemi organizzativi e procedurali flessibili, nel perimetro segnato dai principi dell'azione amministrativa²⁸.

Si tratta di una sfida complessa, ma che trova proprio in una lettura più flessibile e orientata alla transizione digitale dei compiti dell'amministrazione alcune risposte. Si pensi a come la valorizzazione del ruolo del responsabile del procedimento²⁹, come interlocutore del cittadino rispetto al procedimento, possa rivelarsi utile a fronteggiare il divario di alfabetizzazione digitale tra i cittadini³⁰.

È palese, dunque, che, accanto a misure infrastrutturali e di sostegno all'amministrazione, si apre un significativo spazio per l'attuazione di un modello innovativo di amministrazione, ma pur sempre coerente con i principi a essa relativi.

3. *Transizione digitale e poteri privati*

La transizione digitale rappresenta anche un fattore che consolida preesistenti forme di potere o ne crea di nuove in capo a soggetti privati.

Già prima dell'affacciarsi della trasformazione digitale è emersa la problematicità dei poteri privati, intesi come soggetti che, nell'ambito di rapporti di diritto privato, sono in grado di porsi in una posizione di *potere*³¹.

²⁸ In questa prospettiva cfr. F. CORTESE, *Come disciplinare l'amministrazione digitale?*, in A. BARTOLINI, T. BONETTI, B. MARCHETTI, B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI (a cura di), *La legge n. 241 del 1990, trent'anni dopo*, Torino, 2021, 423 ss.

²⁹ Sul punto si v. D.-U. GALETTA, *Transizione digitale*, cit., spec. 114.

³⁰ In tema cfr., *ex multis*, P. PIRAS, *Innovazione tecnologica e divario digitale*, in *Dir. econ.*, 2, 2022, 111 ss.; S. D'ANCONA, P. PROVENZANO, *Gli strumenti della Carta della cittadinanza digitale*, in R. CAVALLO PERIN, D.-U. GALETTA (a cura di), *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, Torino, 2020, 226 ss.; DAN. DONATI, *Digital divide e promozione della diffusione delle TIC*, in F. MERLONI (a cura di), *Introduzione all'eGovernment*, Torino, 2005, 209 ss.

³¹ Sull'inquadramento dei poteri privati restano imprescindibili C.M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, 1977; G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970.

La digitalizzazione ha costituito il veicolo ideale per il consolidarsi di *nuovi*³² poteri privati – poteri digitali³³ –, i quali, nell’assetto attuale, assumono un duplice rilievo nel percorso di transizione digitale.

Per un verso, essi rappresentano gli interlocutori necessari per sviluppare il processo di transizione digitale. Per esempio, il Polo strategico nazionale, dedotto all’interno del PNRR italiano, sarà realizzato e gestito nell’ambito di una *partnership* pubblico-privata³⁴. In tal modo, i poteri privati rilevano come soggetti forniti della necessaria *expertise* e della migliore infrastruttura tecnologica.

Per altro verso, essi, proprio perché *poteri e privati*³⁵, rappresentano una fonte di rischio che va necessariamente sottoposta a controllo³⁶.

³² In M.R. FERRARESE, *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, Bologna, 2022, 137 ss. si specifica che questi “poteri nuovi” si pongono come poteri economici, in grado di rimodellare la comunicazione e di produrre un nuovo tipo di socialità.

³³ Sulla fenomenologia dei poteri digitali cfr. in part. O. POLLICINO, voce *Potere digitale*, in M. CARTABIA, M. RUOTOLO (diretto da), *Enc. dir. I tematici. V. Potere e Costituzione*, Milano, 2023, 410 ss.; C. BERTOLDI, *Il diritto all’informazione fra poteri pubblici e privati*, in L. CONTE, C. BERTOLDI, M. CAVINO, S. MALLARDO, M. MALVICINI (a cura di), *Libertà di informazione. Percorsi*, Napoli, 2023, 13 ss.; M. BETZU, *I poteri privati nella società digitale: oligopoli e antitrust*, in *Dir. pubbl.*, 3, 2021, 739 ss.; E. CREMONA, *I poteri privati nell’era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, Napoli, 2023; O. GRANDINETTI, *Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online*, in *Riv. it. inf. dir.*, 1, 2022, 175 ss.

³⁴ Sulle ragioni di questa scelta si vedano in part. G. NAPOLITANO, *Il partenariato pubblico-privato per la realizzazione del Polo strategico nazionale*, in *Giorn. dir. amm.*, 6, 2021, 704-705; A. SANDULLI, *Pubblico e privato nelle infrastrutture digitali nazionali strategiche*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2, 2021, 519-522.

³⁵ Rispetto al tema, che esula dal presente scritto, dell’I.A. come strumentale al rafforzamento di poteri privati si v. in part. C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Dir. pubbl. com. eur.*, 2019, 101 ss.; T. GROPPI, *Alle frontiere dello stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale*, in *Consulta Online*, 3, 2020, 679 ss.; A. SIMONCINI, *Sovranità e potere nell’era digitale*, in T.E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in internet*, Firenze, 2019, 20 ss.; S. SULMICELLI, *La transizione digitale nel prisma dell’intelligenza artificiale. un’introduzione tra sostanza e metodi*, in questo volume.

³⁶ Rischi derivanti, per esempio, dal fatto che tali poteri non sono dotati di legittimazione politica e non agiscono principalmente per finalità di interesse generale (in tema cfr., per maggiori approfondimenti, A. GAWER, N. SRNICEK, *Online platforms:*

È però da evidenziare un ulteriore ruolo che le piattaforme digitali assumono nel contesto odierno. Alla situazione di potere sul piano fattuale di cui risultano titolari, si affiancano nuove forme di potere, sostanzialmente analoghe a quelle solitamente attribuite a soggetti pubblici. Da un primo punto di vista, non solo i poteri privati manifestano una particolare capacità di inserirsi nelle pieghe dei procedimenti regolativi³⁷, ma intervengono consistentemente anche attraverso forme di *self regulation*³⁸. Da un altro punto di vista, si pensi altresì all'esercizio di nuove forme di potere, attraverso la gestione di controversie in cui sono in gioco diritti fondamentali – fra cui la libertà di espressione – come nel caso dell'*Oversight board* istituito da Meta³⁹.

La complessa fenomenologia delle piattaforme digitali pone ai regolatori europei sfide significative, nell'idea di preservare i diritti fondamentali, senza che ciò comporti l'individuazione di uno *standard* regolatorio che limiti l'innovazione⁴⁰. Ciò evidentemente richiede un'attenta

*Economic and societal effects (Report for the European Parliament). Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS), 2021, 18 ss.). Inoltre, questi soggetti si pongono come veri e propri concorrenti degli Stati, come rilevato in S. CASSESE, *Lo Stato in discussione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 4, 2022, 1235-1236.*

³⁷ Sul punto è sufficiente menzionare l'attività di *lobbying* rispetto alle procedure normative relative al DSA e al DMA. Si rinvia ai dati e alle considerazioni in merito contenute in F. PARUZZO, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Napoli, 2022, 128.

³⁸ Cfr. sul punto G. BUTTARELLI, *La regolazione delle piattaforme digitali: il ruolo delle istituzioni pubbliche*, in *Giorn. dir. amm.*, 1, 2023, 118 che mette in luce il ruolo regolatorio del *design* dell'infrastruttura della piattaforma, così come delle condizioni generali di contratto. Più in generale, sul potere normativo d'impresa, nella prospettiva delle piattaforme digitali, cfr. R. PARDOLESI, *Piattaforme digitali, poteri privati e concorrenza*, in *Dir. pubbl.*, 3, 2021, 945 ss.

³⁹ Sull'*Oversight Board* cfr. O. POLLICINO, M. BASSINI, G. DE GREGORIO, *Trump's Indefinite Ban. Shifting the Facebook Oversight Board away from the First Amendment Doctrine*, in *Verfassungsblog*, 2021; A. GOLIA JR., *Pluralità degli ordinamenti giuridici e costituzionalizzazione degli spazi digitali. Osservazioni sulla giurisprudenza dell'"Oversight Board"*, in *Quad. cost.*, 3, 2023, 595 ss.; V. PIETRELLA, *Le implicazioni del platform model sul ruolo del giudice e sugli strumenti di tutela*, in questo volume.

⁴⁰ È importante considerare che una regolazione particolarmente attenta ai diritti a livello europeo è suscettibile di assurgere a standard globale, secondo il c.d. *effetto*

considerazione delle peculiarità delle varie piattaforme⁴¹, pur senza che ciò si traduca in un approccio regolatorio frammentario⁴², contemperando esigenze di protezione delle persone che interagiscono con le piattaforme stesse, senza però trascurare le loro istanze relative alla fruizione di servizi offerti nell’ecosistema digitale.

Non meno rilevante è il ruolo di poteri privati per così dire “tradizionali” a fronte della trasformazione digitale.

Un esempio peculiare è rappresentato dal potere (*rectius*, dai poteri) del datore di lavoro⁴³. In effetti, la digitalizzazione ha sospinto un cambiamento significativo con riguardo ai rapporti di lavoro. Oltre al proliferare di nuove forme di lavoro tramite piattaforme digitali⁴⁴, vi sono problematiche che emergono dall’uso di tecnologie digitali da parte del datore di lavoro. Questi, infatti, gode potenzialmente di strumenti innovativi nell’ambito dei controlli a distanza suscettibili di mettere a repen-

Bruxelles. Sul punto cfr. F. DONATI, *Verso una nuova regolazione delle piattaforme digitali*, in *Riv. reg. mercati*, 2, 2021, 241 ss.

⁴¹ Sull’importanza della classificazione delle piattaforme nel campo del diritto della concorrenza cfr. S. SCANDOLA, *Piattaforme digitali e antitrust nel contesto della transizione digitale: un caveat*, in questo volume.

⁴² Rischio ben evidenziato in E. ARBIA, *La regolamentazione delle piattaforme online*, in *Giustiziainsieme.it*, 2020, par. 4.2.

⁴³ Già in C.M. BIANCA, *Le autorità private*, cit., 56 ss. si faceva riferimento al fatto che l’imprenditore, come datore di lavoro, gode di una posizione di potere di fatto, anche nella consapevolezza del superamento della concezione padronale del datore di lavoro. Più recentemente, sulla situazione di potere del datore di lavoro cfr. anche D. DE PRETIS, *Potere*, in M. RUOTOLO, M. CAREDDA (a cura di), *La Costituzione... aperta a tutti*, Roma, 2022, 12.

⁴⁴ Degno di nota, rispetto a queste nuove forme di lavoro, è il tentativo dell’UE di offrire una disciplina dei profili lavoristici tramite la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2021 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Benché il 13 dicembre 2023 fosse stato raggiunto un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio, gli Stati membri si sono rifiutati di approvare il testo definitivo. Per un’analisi della proposta si v., *ex multis*, M. DELFINO, *Lavoro mediante piattaforme digitali, dialogo sociale europeo e partecipazione sindacale*, in *Federalismi.it*, 25, 2023, 171 ss.; P. TULLINI, *La Direttiva Piattaforme e i diritti del lavoro digitale*, in *Labour & Law Issues*, 1, 2022, 45 ss.

taglio la *privacy* dei propri lavoratori⁴⁵. Al tempo stesso, gli strumenti digitali possono rivelarsi utili anche per altre finalità, come favorire l'inclusione dei lavoratori fragili, specie tramite l'implementazione di forme di lavoro agile⁴⁶. Non va nemmeno trascurato il fatto che il lavoratore può avere interesse alla circolazione dei dati che lo riguardano, specie quando essi ne mettono in luce le qualità e la reputazione guadagnata⁴⁷. Anche in questo frangente, dunque, esigenze di protezione e circolazione dei dati si intrecciano e richiedono un opportuno bilanciamento.

4. Transizione digitale e individui

Proprio perché la transizione digitale altera l'assetto dei poteri pubblici e privati, muta anche la posizione (*rectius*, le posizioni) dei cittadini di fronte a siffatti poteri.

Nell'ambito degli scritti presenti in questa sezione particolare attenzione è rivolta al diritto alla *privacy* (nelle plurime accezioni che essa può assumere) e al diritto all'identità digitale.

In primo luogo, la *privacy* intesa come diritto alla riservatezza – nel senso di *right to be let alone*⁴⁸ – diviene sempre più circoscritta quanto

⁴⁵ Sui profili legati alla protezione dei dati personali rispetto al controllo a distanza del lavoratore cfr. in part. A. BELLAVISTA, *Sorveglianza elettronica, protezione dei dati personali e tutela dei lavoratori*, in *Lavoro Diritti Europa*, 1, 2023, 2 ss.; A. INGRAO, *Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata*, Bari, 2018, 153 ss.; G. PROIA, *Controlli a distanza e trattamento dei dati personali: due discipline da integrare (ma senza fare confusione)*, in C. PISANI, G. PROIA, A. TOPO (a cura di), *Privacy e lavoro. La circolazione dei dati personali e i controlli nel rapporto di lavoro*, Milano, 2022, 329 ss.

⁴⁶ In tema cfr. C. FAGGIONI, *Transizione, lavoro, fragilità. Le potenzialità del lavoro agile oltre la pandemia*, in questo volume.

⁴⁷ Tale circostanza è ben evidenziata in A. TOPO, *Circolazione di informazioni, dati personali, profilazione e reputazione del lavoratore*, in C. PISANI, G. PROIA, A. TOPO (a cura di), *Privacy e lavoro*, cit., spec. 411.

⁴⁸ Si tratta della nota formula impiegata nel celebre S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Rev.*, 4, 1890, 193 ss. La formula compariva già

al suo ambito applicativo. La capillare diffusione di servizi digitali, in effetti, rende sempre più frequente la necessità di conferire dati, piuttosto che opporre l'intangibilità della propria sfera privata. Al tempo stesso, la *privacy* come *right to be let alone* è sottoposta a nuove sfide nell'ecosistema digitale, dato che le piattaforme possono essere in possesso di quantità di dati che forniscono maggiori informazioni su un individuo rispetto a quelle che lo stesso individuo potrebbe avere⁴⁹.

Accanto alla *privacy* come riservatezza sta però il diritto alla protezione dei dati personali. Qui la situazione appare ancora più complessa, dal momento che tale diritto implica ontologicamente un contemperamento tra esigenze di protezione ed esigenze di circolazione dei dati⁵⁰. Il nodo da sciogliere in questo frangente diviene quello di preservare l'autodeterminazione informativa⁵¹ delle persone fisiche a fronte di di-

in T.C. COOLEY, *A Treatise on the Law of Torts or the Wrong which Arise Independent of Contract*, Chicago, 1888, 29.

⁴⁹ Tanto che taluno ha prospettato, a questo riguardo, la configurabilità di un *right to be let alone by oneself*, dunque una posizione per garantire di rimanere all'oscuro rispetto a informazioni aggiuntive su di sé. In tema, cfr. B. VAN DER SLOOT, *The right to be let alone by oneself: narrative and identity in a data-driven environment*, in *Law, Innovation and Technology*, 13, 1, 2021, 223 ss.

⁵⁰ Sul punto sia consentito rinviare a S. FRANCA, *I dati personali nell'amministrazione pubblica. Attività di trattamento e tutela del privato*, Napoli, 2023.

⁵¹ Il riferimento è obbligato a S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.*, 1975, 547 (successivamente anche, per esempio, in ID., *Tecnologia dell'informazione e frontiere del sistema socio-politico*, in *Pol. dir.*, 1982, 25 ss.). Si consideri che il progresso della transizione digitale, specie tramite l'utilizzo di Intelligenza Artificiale, rischia di pregiudicare tale autodeterminazione, nella misura in cui l'individuo si trova soggetto a meccanismi di manipolazione che operano a livello inconscio. In tema cfr. in part. T. DE MARI CASARETO DAL VERME, *Intelligenza artificiale, emozioni e autonomia contrattuale*, in questo volume; M. D'ANGELOSANTE, *I.A., diritto e (neuro-)diritti*, in *Diario di diritto pubblico*, 16 febbraio 2024; M. IMBRENDA, *Nuove tecnologie e dinamiche regolatorie dell'autonomia privata*, in M. IMBRENDA, S. PIETROPAOLI, G. DALIA, R.M. AGOSTINO (a cura di), *Frontiere digitali del diritto. Esperienze giuridiche a confronto su libertà e solidarietà*, Torino, 2021, 105 ss. Peraltro, spesso è proprio il cittadino a non sfruttare le possibilità che avrebbe sul piano dell'autodeterminazione informativa. In tema, per tutti, cfr. G. LEMME, *Anima e diritto: la privacy*, in ID., *La transizione giuridica. La crisi del diritto di fronte alla sfida tecnologica*, Torino, 2023, 32.

namiche circolatorie dei dati. Si pensi alle esigenze di circolazione sottese all'interoperabilità, la quale richiede di interrogarsi, sul fronte della protezione, con riguardo al perimetro della liceità del trattamento di dati personali operato dai soggetti pubblici⁵². Ancora, si pensi al delicato equilibrio tra protezione e circolazione nell'attività di predisposizione di misure tecniche e organizzative in un'ottica di *privacy by design* e *by default*⁵³.

È sempre più evidente, tuttavia, che si diffondono posizioni di sostanziale pretesa alla fruizione di prestazioni digitali, ossia situazioni in cui è il privato stesso che vorrebbe che i suoi dati fossero trattati per trarne un beneficio⁵⁴. Ciò comporta che spesso si può instaurare una dinamica conflittuale tra il diritto alla protezione dei dati personali (nella sua accezione protettiva) e altri diritti fondamentali. Il vasto campo della sanità digitale è un esempio assai significativo del contrasto che può sorgere tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto alla salute⁵⁵, richiedendo una regolamentazione che sia tempestiva e bilan-

⁵² In questo senso, particolarmente interessanti sono le considerazioni svolte in S. RACIOPPI, *L'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive*, in questo volume.

⁵³ Sulla portata dei principi di *privacy by design* e *by default* si v. in part. G. BINCOLLETO, *La privacy by design. Un'analisi comparata nell'era digitale*, Roma, 2019; S. CALZOLAIO, *Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. UE 2016/679*, in *Federalismi.it*, 24, 2017, 2 ss.; F. GIOVANELLA, *Le persone e le cose: la tutela dei dati personali nell'ambito dell'Internet of things*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 1236 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto Impr.*, 1, 2018, spec. 122 ss.; A. PRINCIPATO, *Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design e privacy by default settings*, in *Contr. impr. Eur.*, 1, 2015, 199 ss.

⁵⁴ Sul punto cfr. G. ARENA, *La tutela della riservatezza nella società dell'informazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Pietro Virga*, I, Milano, 1994, spec. 76 ss.; più recentemente, v. M. BOMBARDELLI, voce *Dati personali (tutela dei)*, in *Enc. dir. I tematici. III*, cit., 352. È significativa, inoltre, la riflessione di chi ha identificato la rilevanza del diritto a trattare dati personali altrui. In questo senso si v. F. BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Milano, 2018, *passim*.

⁵⁵ Sulle peculiarità del bilanciamento tra diritto alla salute (anche collettiva) e diritto alla protezione dei dati personali cfr., *ex multis*, C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, *App di*

ciata, specie rispetto a soluzioni tecnologiche innovative, come quelle legate alle terapie digitali⁵⁶.

Non meno denso di implicazioni è il dibattito attorno al diritto all'identità digitale. È evidente che tale diritto può trovare un significativo ostacolo nel *digital divide* specie se si guarda al rapporto tra amministrazione e cittadino⁵⁷, ma v'è di più.

Ontologicamente, la rete determina una frammentazione e ricomposizione delle rappresentazioni digitali di una persona secondo modalità non sempre veritiere o, comunque, compatibili con l'identità che la persona vuole rappresentare⁵⁸. Dinanzi a questi frammenti, a queste plurime identità, torna, ancora una volta, una duplice prospettiva, tesa a combinare esigenze di protezione e circolazione delle informazioni⁵⁹. Ciò emerge chiaramente se si guarda al diritto all'oblio e al diritto degli eredi in caso di successione digitale.

contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa fra tutela del diritto alla salute e protezione dei dati personali, in *Dirittifondamenti.it*, 2, 2020, 801 ss.; F. COVINO, *Uso della tecnologia e protezione dei dati personali sulla salute tra pandemia e normalità*, in *Federalismi.it*, 5, 2021, 42 ss.; A. PIETROLETTI, A. NICOTRA, *Tutela della salute, sistemi digitali e privacy*, in *Riv. it. inf. dir.*, 1, 2022, 289. Bisogna in ogni caso ricordare che la realizzazione del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione individuale e collettiva, passa attraverso la protezione dei dati e, in particolare, attraverso la sicurezza dei dati coinvolti nelle prestazioni erogate. In questo senso cfr. P. LOMBARDI, *Sicurezza dei dati in ambito sanitario ed evoluzione tecnologica tra passato, presente e futuro*, in *Dir. econ.*, 3, 2021, 76.

⁵⁶ In tema cfr. F. SCIALOIA, *L'orizzonte ancora inesplorato delle terapie digitali: esperienze giuridiche a confronto*, in questo volume.

⁵⁷ Sul punto cfr. per tutti A. BENEDETTI, *I privati di fronte all'amministrazione nella prospettiva del digital only*, in A. BARTOLINI, T. BONETTI, B. MARCHETTI, B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI (a cura di), *op. cit.*, 412-413.

⁵⁸ Cfr. S. SCAGLIARINI, *La tutela della privacy e dell'identità personale nel quadro dell'evoluzione tecnologica*, in *Consulta OnLine*, 2, 2021, 497.

⁵⁹ Si tratta di una dialettica che, d'altronde, è sottesa ai *digital rights* come ricorda F. BRAVO, *I principi in materia di protezione dei dati personali. Dalla "riscrittura" delle tavole dei valori alla "rilettura" nel diritto vivente, nel solco delle rules of construction*, in ID. (a cura di), *Dati personali. Protezione, circolazione e governance. 1. Principi*, Pisa, 2023, 14-15.

Il diritto all'oblio, originariamente inteso quale «reviviscenza del vecchio diritto a essere lasciati soli»⁶⁰, ha assunto progressivamente la struttura di strumento di tutela⁶¹ relativo all'esercizio di controllo sui propri dati – specie rispetto alla contestualizzazione dei dati che sono pubblicati nella rete⁶² – secondo un'accezione positiva della libertà informatica⁶³.

Altro caso emblematico è quello dell'eredità digitale, nella misura in cui mette in campo il destino dell'identità digitale del *de cuius*⁶⁴. Sussistono indubbiamente delle pretese degli eredi in caso di eredità digitale, specie per quanto concerne beni digitali a contenuto patrimoniale, ma tali possono riguardare anche dati personali. In quest'ultimo caso, specie se i dati appartengono a categorie particolari, è difficile individuare, in assenza di regole precise, i limiti entro cui è possibile garantire agli eredi di accedere all'identità digitale del *de cuius*.

Questa incertezza può rivelarsi particolarmente problematica per i singoli privati, giacché a fronte di poteri pubblici e privati, possono trovarsi sguarniti non solo di strumenti di tutela, ma anche di un orizzonte

⁶⁰ T.E. FROSINI, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Dir. Inf.*, 3, 2020, 474.

⁶¹ Sul diritto all'oblio come strumento per la tutela di un diritto alla personalità (diritto alla riservatezza, diritto all'identità personale, diritto alla protezione dei dati personali) cfr. G. FINOCCHIARO, sub *Art. 17 GDPR*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Milano, 2021, 335.

⁶² Sul punto assai rilevante un vero e proprio *leading case* è stato rappresentato dalla nota sentenza Cass., sez. III - civ., 5 aprile 2012, n. 5525.

⁶³ In tale prospettiva cfr. in part. T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 2. Mettono comunque in luce l'accezione ablatoria del diritto all'oblio G. BEVIVINO, *Il diritto all'oblio nell'epoca "digitale": ruolo della giurisprudenza ed esigenze di regolamentazione*, in *Giustizia civile*, 1, 2022, 224; M. FARINA, *Il diritto all'oblio nella governance dell'identificazione*, in *Federalismi.it*, 18, 2020, 104 ss.

⁶⁴ In tema cfr. C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inf.*, 1, 2018, 65 ss.; S. NARDI, *"Successione digitale" e successione nel patrimonio digitale*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 3, 2020, 955 ss.; R. ALFONSI, *Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti "digitali" del defunto?*, in questo volume.

di riferimento entro cui collocare la tutela delle proprie pretese di protezione o di fruizione di dati.

5. *Spunti conclusivi*

Come è emerso nel corso della trattazione, il processo di transizione digitale determina plurimi mutamenti rispetto ai differenti poli del rapporto tra individuo e poteri.

Sul fronte dei poteri si assiste a mutamenti nei ruoli dei soggetti pubblici. Si tratta di mutamenti necessitati dal fattore tecnologico, ma anche da scelte sul piano regolativo, che spingono i soggetti pubblici ad assumere funzioni nuove, *lato sensu* promozionali e di controllo sul mercato digitale, ma anche a ridisegnare nuove forme di coordinamento sull'esercizio delle funzioni di cui sono già attributarie. Al tempo stesso, accanto alle autorità pubbliche si diffondono autorità private che assumono un ruolo duplice: per un verso, supportano le autorità pubbliche; per altro verso, mutuano, in parte, i poteri di queste ultime.

Sul fronte dell'individuo, lo spazio di posizioni giuridiche soggettive a contenuto negativo risulta maggiormente ridimensionato, a fronte del diffondersi di posizioni relative a una circolazione regolamentata e, in questo senso, "protetta" dei dati.

Nell'assetto che si va progressivamente tratteggiando è sempre più chiaro che il rapporto tra individuo e potere, se inteso in una accezione essenzialmente binaria, ha una portata euristica tutto sommato limitata.

In questo senso, la transizione digitale non fa che dare nuova linfa alla multipolarità⁶⁵ dei rapporti tra poteri e individui, dando forma a una

⁶⁵ Come rilevato in S. CASSESE, *L'arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, 601 ss., spec. 649-650 (più recentemente, si v. anche ID., *Mezzo secolo di trasformazioni nel diritto amministrativo*, in AA.VV., *Diritto amministrativo e società civile. Volume I - Studi introduttivi*, Bologna, 2018, 7), la logica bipolare del rapporto tra amministrati e amministrazione fa spazio a rapporti multipolari che superano anche la dialettica oppositiva pubblico-privato. Sul concetto di multipolarità all'interno del diritto amministrativo cfr. altresì G. ARENA, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, u.c. della Costituzione*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, I,

sostanziale multipolarità digitale, in quanto collocata entro un ecosistema digitale. Si tratta dunque di un assetto in cui gli individui si trovano a interagire con poteri pubblici e privati che, in modo preponderante rispetto al passato, operano nel mercato digitale. A fronte di questa nuova forma di multipolarità il giurista è tenuto ad abbracciare la complessità delle diverse forme di rapporti e, pertanto, a rifuggire da soluzioni solo apparentemente semplificanti⁶⁶. Emerge così che la transizione digitale non impone solo di operare singole scelte, siano esse relative alla selezione di un determinato fornitore di strumentazione tecnologica o alla disciplina di un nuovo servizio digitale⁶⁷. La transizione digitale, infatti, in un assetto propriamente multipolare, richiede di accettare e preservare la costante e mobile⁶⁸ dialettica tra garanzia e circolazione dei dati che il mercato unico digitale ontologicamente im-

Napoli, 2005, 179 ss.; M. BOMBARDELLI, *Democrazia partecipativa e assetto policentrico dell'organizzazione amministrativa*, in G. ARENA, F. CORTESE (a cura di), *Per governare insieme: il federalismo come metodo: verso nuove forme della democrazia*, Padova, 2011, 28 ss.; S. CASSESE, *La crisi dello Stato*, Bari, 2002, 74 e ss.; L. DE LUCIA, *Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi. Saggio sul diritto amministrativo multipolare*, Torino, 2005, 10 ss.

⁶⁶ Cfr. anche B. MARCHETTI, *Qualche considerazione di metodo sui rapporti tra intelligenza artificiale, diritto e amministrazione pubblica*, in questo volume, ove si rivolge un invito agli studiosi dell'I.A. a rifuggire la semplificazione "I.A. sì, I.A. no" e adottare un approccio basato sulla più attenta e concreta analisi dei problemi. Si tratta di un approccio che pare del tutto condivisibile ed estendibile anche, più in generale, all'approccio nell'affrontare il tema del rapporto tra individui e poteri digitali.

⁶⁷ Adottando questa prospettiva, peraltro, il rischio sarebbe quello di dimenticare le specificità del sapere giuridico e renderlo un sapere subordinato ad altri "saperi tecnici", come paventato in F. PUPPO, *Sul diritto in transizione*, in questo volume. Peraltro, è stato opportunamente valorizzato come la metodologia del giurista (specie l'uso della comparazione) possa essere d'ausilio anche rispetto alla soluzione di problemi legati alle transizioni: in tema si v. E. IORIATTI, *Diritto comparato e transizioni: una questione (anche) di metodo?*, in questo volume.

⁶⁸ Sulla valorizzazione della dinamica del movimento nell'ambito della transizione si v. in part. A. PORCARI, *Diritto in movimento. Alcuni spunti per lo studio della transizione verde*, in questo volume.

pone, tenendo conto della pluralità di relazioni⁶⁹ che si radicano e sviluppano in tale mercato.

In termini concreti, raggiungere un equilibrio nell'ambito della dialettica tra protezione e circolazione dei dati non è semplice e ciò proprio per la pluralità di relazioni che si pongono tra individui e poteri. Nell'economia delle presenti note introduttive, pare però opportuno evidenziare le possibilità offerte dalle normative più recenti adottate nell'ambito della Strategia europea sui dati e, in particolare, dal DGA.

Questo, infatti, ha introdotto una disciplina relativa ai servizi di intermediazione dei dati, ovvero servizi che ambiscono a istituire

attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, anche al fine dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali⁷⁰.

In tal guisa, il DGA tenta di ridisegnare gli strumenti attraverso cui si struttura il rapporto tra individui e poteri, enfatizzando il ruolo di enti intermedi che possano fungere da mediatori di tale rapporto⁷¹.

In questa prospettiva, raggiungere l'equilibrio tra protezione e circolazione dei dati resta un obiettivo assai difficile cui tendere, ma le nuo-

⁶⁹ Sul rilievo della relazionalità del diritto per comprendere le transizioni cfr. in part. S. TOMASI, *Diritto in transizione e giustizia intergenerazionale: la retorica del diritto "Fra-noi"*, in questo volume.

⁷⁰ Così l'art. 2, par. 1, n. 11 DGA. Per maggiori approfondimenti in tema di servizi di intermediazione di dati si v. F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, in *Contr. Impr.*, 1, 2021, 199 ss.; D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati – data intermediaries*, in *Eur. Journal of Privacy Law and Technology*, 1, 2022, 46 ss. Con riguardo ai servizi di intermediazione rientranti nel modello delle cooperative di dati cfr. F. BRAVO, *Le cooperative di dati*, in *Contr. Impr.*, 3, 2023, 757 ss.; L. PETRONE, *Il mercato digitale europeo e le cooperative di dati*, in *Contr. Impr.*, 3, 2023, 800 ss.

⁷¹ In tal modo pare recuperabile quello spazio di terzietà che valorizza le relazioni interpersonali, le quali, nella civiltà dei dati, finiscono col coincidere con mere relazioni informazionali come rilevato in B. ROMANO, *Potere e signoria dei dati*, in ID., *Civiltà dei dati libertà giuridica e violenza*, Torino, 2020, spec. 31.

ve forme di intermediazione possono rappresentare una risorsa fondamentale per segnare un nuovo equilibrio nell'ambito della transizione digitale.